



Comune di Campogalliano

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N°. 51 del 16/07/2014

Oggetto: VARIAZIONE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

L'anno 2014 il giorno 16 del mese di luglio alle ore 20:45 , nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di apposita convocazione, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica e Convocata dal presidente.

Presiede la seduta il Sig., Guerzoni Paola

Posto in discussione l'argomento in oggetto, risultano presenti n. 10 consiglieri comunali ed il Presidente, come risulta nel seguente prospetto:

N.O.	COGNOME E NOME	PRES.
7	DI NARDO MELANIA	P
10	RUBBIANI MARCO	P
5	GARDINI MARCELLO	P
6	BENATTI ALBERTO	P
4	CAMELLINI MATTEO	P
8	BARONI JACOPO	P
2	LINDA LEONI	P
1	GUERZONI PAOLA	P
3	PEDERZINI CHIARA	P
9	TEBASTI DANIELA	P

N.O.	COGNOME E NOME	PRES.
11	VANDELLI VALERIA	A
12	MOSCATTI LUCA	P
13	CAMMARATA ALFONSO	A

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 13

Presenti con diritto di voto n°. 11

Partecipa il Segretario Dottoressa Vienna Marcella Rocchi, incaricato della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo statuto comunale;

Visto il Regolamento Generale delle entrate tributarie comunali approvato con delibera di Consiglio n. 87 del 12/12/2002 e successivamente modificato con delibere di Consiglio n. 2 del 25/01/2007 e n. 64 del 10/12/2012;

Ritenuto opportuno aggiornare il testo del Regolamento in relazione alle modifiche legislative intervenute negli anni in materia di tributi locali (IMU, TASI, TARI) al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché stabilire un corretto rapporto di collaborazione e eventualmente di supporto con il contribuente ed in particolare:

- **abrogazione dell'art. 1) con conseguente rinumerazione dei successivi articoli** – abrogato in quanto ultroneo.
- **abrogazione del comma 2 dell'ex art. 3) - per effetto della nuova-numerazione indicato all'articolo 2)** – la disposizione viene abrogata in quanto superflua, trattandosi di disposizione di legge.
- **modifica dell'ex art. 6) - per effetto della nuova numerazione indicato all'articolo 5)** – l'art. viene completamente sostituito in quanto non aggiornato con le vigenti modalità di affidamento a terzi della gestione dei tributi.
 1. *Le entrate di natura tributaria sono gestite in via prioritaria direttamente dal Servizio Tributi.*
 2. *Con deliberazione consiliare, il Comune può affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, secondo le modalità indicate dall'art. 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*
 3. *Qualora sia deliberato l'affidamento ai soggetti di cui al comma 2, questi debbono intendersi responsabili della gestione delle relative entrate tributarie.*
- **modifica del comma 7 dell'ex art 8) - per effetto della nuova numerazione indicato all'articolo 7)**- la precedente disposizione viene sostituita dalla seguente in quanto troppo restrittiva rispetto a quanto disposto dalla lett. o), art. 59 del D.lgs. n. 446/97.

Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni/comunicazioni tributarie di cui al comma 6) possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, per situazioni particolari individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

- **modifica dell'ex art. 10) - per effetto della nuova-numerazione indicato all'articolo 9)** – l'art. Previgente è integrato disciplinando, oltre alle interrelazioni tra i servizi comunali, i rapporti e le interrelazioni tra servizi tributi e gli altri uffici di Enti pubblici e privati.

Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali e gli altri uffici di Enti pubblici o privati.

Il Servizio Tributi è autorizzato a trattare, ai sensi del D.lgs 196/03 qualsiasi singolo dato o complesso di dati, proveniente da archivi appartenenti al Comune stesso o da altri enti e soggetti pubblici o privati, acquisiti su qualunque tipo di supporto, o a mezzo di collegamento in via telematica, che risultassero utili per lo svolgimento dei propri fini istituzionali, con particolare riguardo al potenziamento della propria attività di controllo. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il Servizio Tributi è autorizzato a trattare i dati posseduti dagli uffici del Comune, i dati degli iscritti alla Camera di Commercio e all'Albo Artigiani, i dati degli iscritti all'Anagrafe Tributaria, i dati sulle utenze elettriche, di acqua e gas, i dati catastali, i dati relativi agli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, i dati relativi ad entrate tributarie di competenza del Comune le cui attività connesse siano state affidate in concessione a terzi, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 446/97.

I Concessionari di servizi pubblici, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 446/97, rientrando nel più ampio concetto di organo indiretto di amministrazione, hanno gli stessi doveri e responsabilità degli Enti pubblici concedenti. Pertanto, i terzi affidatari di servizi e forniture devono rispettare le prescrizioni dettate dal D.lgs 196/03 sottoscrivendo il relativo contratto di affidamento, nel quale sono inserite tutte le clausole idonee a rispettare, nelle procedure di trattamento dei dati personali, le norme della citata legge e successive modificazioni, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità.

- **modifica ex art. 12) - per effetto della nuova-numerazione indicato all'articolo 11)** – il comma uno è introdotto come richiamo ad altro regolamento al fine di agevolare i contribuenti alla consultazione dello stesso. Gli altri commi vengono rinumerati di conseguenza.

comma 1) Il diritto di interpello è disciplinato da apposito regolamento comunale

- **modifica ex art. 14) - per effetto della nuova-numerazione indicato all'articolo 13)** – il comma 2) viene sostituito, in quanto non più conforme alla disciplina normativa in materia di notificazione di atti tributari.

Ai sensi della L. 3/8/99 n. 265, la notifica a mezzo del servizio postale, può avvenire secondo le modalità stabilite dalla L. 20/11/82 n. 890 per gli atti giudiziari.

- **modifica dell'ex art. 19) - per effetto della nuova-numerazione indicato all'articolo 18)** – la disposizione del comma 1) viene sostituita dalla seguente in quanto troppo restrittiva rispetto a quanto disposto dalla lett. o), art. 59 del D.lgs. n. 446/97. I commi 2), 3) e 4) vengono riscritti al fine di consentire la possibilità di concedere rateizzazioni a lungo termine visto il perpetrarsi della crisi economica.

1. *Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, per situazioni particolari individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.*
2. *Il Funzionario responsabile può consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di 60 rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a 25.000,00 euro, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria redatta sui modelli predisposti dal Comune. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi stabiliti nei regolamenti dei singoli tributi*
3. *La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi.*
4. *In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente di due rate:*
 - a. *il debitore decade dal beneficio della rateizzazione;*
 - b. *l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;*
 - c. *l'importo non può più essere rateizzato.*

- **modifica dell'ex art. 21) - per effetto della nuova-numerazione indicato all'articolo 20)** – viene adeguato l'importo minimo al di sotto del quale non sono dovuti i versamenti all'importo stabilito dal comma 4 dell'art. 25 della L. n. 289 del 2002.

Ai commi 1) e 3) le parole "euro 5,00" vengono sostituite con le parole "euro 12,00 (dodici)"

- **modifica dell'ex art. 21 bis) - per effetto della nuova-numerazione indicato all'articolo 21)** – l'articolo in quanto non conforme al dettato di cui al comma 165) art. unico L.296/2006 165. *"La misura annua degli interessi e' determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento".* Viene così sostituito.

Gli interessi per le riscossioni ed i rimborsi dei tributi comunali si applicano nella misura determinata dai regolamenti dei singoli tributi, con maturazione giorno per giorno e decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

- **modifica ex art. 22 – che mantiene la precedente numerazione** – il seguente art.

sostituisce quanto disposto dalla delibera del Consiglio comunale n. 86/98 che risulta pertanto abrogata. Le sanzioni vengono stabilite dal Funzionario Responsabile entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge per le varie fattispecie di violazioni, tenuto conto delle seguenti linee guida.

1) *Tenuto conto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge per le varie fattispecie di violazioni, i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie sono graduati come segue:*

a) *omesso, tardivo e parziale versamento: misura sanzionatoria fissa del 30% rapportata all'ammontare del tributo non versato;*

b) *omessa presentazione della dichiarazione in presenza di omesso o parziale versamento:*

. se sanata spontaneamente dal contribuente, la misura sanzionatoria è quella minima;

2) *se accertata dall'ufficio, la misura sanzionatoria è determinata, in relazione al danno economico, fino al massimo di legge;*

. se accertata dall'ufficio e il contribuente presenta una situazione di particolare disagio economico e sociale e si pone in atteggiamento di collaborazione con l'ufficio, la misura sanzionatoria può essere ridotta fino al minimo di legge;

c) *infedele dichiarazione:*

. se sanata spontaneamente dal contribuente, la misura sanzionatoria è quella minima;

. se accertata dall'ufficio, la misura sanzionatoria è determinata, in relazione al danno economico, fino al massimo di legge;

. se accertata dall'ufficio e il contribuente presenta una situazione di particolare disagio economico e sociale e si pone in atteggiamento di collaborazione con l'ufficio, la misura sanzionatoria può essere ridotta fino al minimo di legge;

d) *recidiva di violazione: la misura sanzionatoria prevista per le varie fattispecie è aumentata fino alla metà;*

e) *omissioni ed errori che non incidono sulla determinazione del tributo:*

. per l'omessa presentazione della dichiarazione la misura sanzionatoria è determinata fino al massimo di legge;

. gli errori di compilazione della dichiarazione non sono sanzionabili;

. per la mancata risposta a questionari o a inviti la misura sanzionatoria è determinata fino al massimo di legge.

Spetta al funzionario responsabile dei singoli tributi, con propria determinazione, individuare le specifiche violazioni di natura tributaria, nell'ambito delle misure minime e massime previste per le sanzioni amministrative tributarie, nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti punti b), c), d) ed e).

Competono al funzionario responsabile dei singoli tributi tutte le attività necessarie all'applicazione delle sanzioni quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, secondo i criteri oggettivi e soggettivi indicati dalla legge.

Visto che con decreto del 29 aprile 2014 del Ministero dell'Interno il termine di approvazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

Visto il parere favorevole reso dal Revisore unico ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, agli del Servizio Finanziario;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio per la regolarità tecnica, del Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile, rilasciati ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione consiliare Affari Istituzionali e Finanziari, nella seduta del 11/07/2014;

A votazione unanime e favorevole, resa nei modi di legge; presenti votanti n. 11,

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di modificare il Regolamento generale delle entrate tributarie, per le motivazioni espresse in premessa, così come risulta dall'ALLEGATO A, facente parte integrante e sostanziale del presente deliberato ed in particolare:

- **abrogazione dell'art. 1) con conseguente rinumerazione dei successivi articoli;**
- **abrogazione del comma 2 dell'ex art. 3) - per effetto della nuova-numerazione indicato all'articolo 2);**
- **modifica dell'ex art. 6) - per effetto della nuova numerazione indicato all'articolo 5) - il testo viene così sostituito:**

1. *Le entrate di natura tributaria sono gestite in via prioritaria direttamente dal Servizio Tributi.*
2. *Con deliberazione consiliare, il Comune può affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, secondo le modalità indicate dall'art. 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*
3. *Qualora sia deliberato l'affidamento ai soggetti di cui al comma 2, questi debbono intendersi responsabili della gestione delle relative entrate tributarie.*

- **modifica del comma 7 dell'ex art 8) - per effetto della nuova numerazione indicato all'articolo 7) - il testo viene così sostituito:**

Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni/comunicazioni tributarie di cui al comma 6) possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, per situazioni particolari individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

- **modifica dell'ex art. 10) - per effetto della nuova-numerazione indicato all'articolo 9) - viene modificato l'oggetto e aggiunti i seguenti commi:**

"Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali e gli altri uffici di Enti pubblici o privati"

3) *Il Servizio Tributi è autorizzato a trattare, ai sensi del D.lgs 196/03 qualsiasi singolo dato o complesso di dati, proveniente da archivi appartenenti al Comune stesso o da altri enti e soggetti pubblici o privati, acquisiti su qualunque tipo di supporto, o a mezzo di collegamento in via telematica, che risultassero utili per lo svolgimento dei propri fini istituzionali, con particolare riguardo al potenziamento della propria attività di controllo. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il Servizio Tributi è autorizzato a trattare i dati posseduti dagli uffici del Comune, i dati degli iscritti alla Camera di Commercio e all'Albo Artigiani, i dati degli iscritti all'Anagrafe Tributaria, i dati sulle utenze elettriche, di acqua e gas, i dati catastali, i dati relativi agli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, i dati relativi ad entrate tributarie di competenza del Comune le cui attività connesse siano state affidate in concessione a terzi, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 446/97.*

4) *I Concessionari di servizi pubblici, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 446/97, rientrando nel più ampio concetto di organo indiretto di amministrazione, hanno gli stessi doveri e responsabilità degli Enti pubblici concedenti. Pertanto, i terzi affidatari di servizi e forniture devono rispettare le prescrizioni dettate dal D.lgs 196/03 sottoscrivendo il relativo contratto di affidamento, nel quale sono inserite tutte le clausole idonee a rispettare, nelle procedure di trattamento dei dati personali, le norme della citata legge e successive modificazioni, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità.*

- **modifica ex art. 12) - per effetto della nuova-numerazione indicato all'articolo 11) - viene introdotto il nuovo comma 1) e rinumerati i successivi commi:**

comma 1) Il diritto di interpello è disciplinato da apposito regolamento comunale

- **modifica ex art. 14) - per effetto della nuova-numerazione indicato all'articolo 13) - il comma 2) viene così sostituito:**

Ai sensi della L. 3/8/99 n. 265, la notifica a mezzo del servizio postale, può avvenire secondo le modalità stabilite dalla L. 20/11/82 n. 890 per gli atti giudiziari.

- **modifica dell'ex art. 19) - per effetto della nuova-numerazione indicato all'articolo 18) - la disposizione del comma 1) viene sostituita, i commi 2), 3) e 4) vengono riscritti.**

1. *Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento delle*

entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, per situazioni particolari individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. *Il Funzionario responsabile può consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di 60 rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a 25.000,00 euro, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria redatta sui modelli predisposti dal Comune. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi stabiliti nei regolamenti dei singoli tributi*
 3. *La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi.*
 4. *In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente di due rate:*
 - a. *il debitore decade dal beneficio della rateizzazione;*
 - b. *l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;*
 - c. *l'importo non può più essere rateizzato.*
- **modifica dell'ex art. 21) - per effetto della nuova numerazione indicato all'articolo 20)** – ai commi 1) e 3) le parole "euro 5,00" vengono sostituite con le parole "euro 12,00 (dodici)
 - **modifica dell'ex art. 21 bis) - per effetto della nuova numerazione indicato all'articolo 21)** – l'articolo così viene sostituito:

"Gli interessi per le riscossioni ed i rimborsi dei tributi comunali si applicano nella misura determinata dai regolamenti dei singoli tributi, con maturazione giorno per giorno e decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili"

- **modifica ex art. 22 – che mantiene la precedente numerazione** – il seguente art. sostituisce quanto disposto dalla delibera del Consiglio comunale n. 86/98 che risulta pertanto abrogata. Le sanzioni vengono stabilite dal Funzionario Responsabile entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge per le varie fattispecie di violazioni, tenuto conto delle seguenti linee guida.

1) Tenuto conto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge per le varie fattispecie di violazioni, i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie sono graduati come segue:

a) omesso, tardivo e parziale versamento: misura sanzionatoria fissa del 30% rapportata all'ammontare del tributo non versato;

b) omessa presentazione della dichiarazione in presenza di omesso o parziale versamento:

- . *se sanata spontaneamente dal contribuente, la misura sanzionatoria è quella minima;*
- . *se accertata dall'ufficio, la misura sanzionatoria è determinata, in relazione al danno economico, fino al massimo di legge;*
- . *se accertata dall'ufficio e il contribuente presenta una situazione di particolare disagio economico e sociale e si pone in atteggiamento di collaborazione con l'ufficio, la misura sanzionatoria può essere ridotta fino al minimo di legge;*

c) infedele dichiarazione:

- . *se sanata spontaneamente dal contribuente, la misura sanzionatoria è quella minima;*
- . *se accertata dall'ufficio, la misura sanzionatoria è determinata, in relazione al danno economico, fino al massimo di legge;*
- . *se accertata dall'ufficio e il contribuente presenta una situazione di particolare disagio economico e sociale e si pone in atteggiamento di collaborazione con l'ufficio, la misura sanzionatoria può essere ridotta fino al minimo di legge;*

d) recidiva di violazione: la misura sanzionatoria prevista per le varie fattispecie è aumentata fino alla metà;

e) omissioni ed errori che non incidono sulla determinazione del tributo:

- . *per l'omessa presentazione della dichiarazione la misura sanzionatoria è determinata fino al massimo di legge;*

- . gli errori di compilazione della dichiarazione non sono sanzionabili;*
- . per la mancata risposta a questionari o a inviti la misura sanzionatoria è determinata fino al massimo di legge.*

Spetta al funzionario responsabile dei singoli tributi, con propria determinazione, individuare le specifiche violazioni di natura tributaria, nell'ambito delle misure minime e massime previste per le sanzioni amministrative tributarie, nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti punti b), c), d) ed e).

Competono al funzionario responsabile dei singoli tributi tutte le attività necessarie all'applicazione delle sanzioni quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, secondo i criteri oggettivi e soggettivi indicati dalla legge.

2. di dare atto che il regolamento così modificato entra in vigore dal 01/01/2014.

Successivamente, al fine di consentire l'immediata applicazione del regolamento modificato, a seguito di apposita votazione espressa in forma palese, conclusasi a voti unanimi e favorevoli, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

(Provincia di Modena)

**OGGETTO: VARIAZIONE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE COMUNALI**

Il sottoscritto BRUNO BERTOLANI, Responsabile del Servizio Servizi Finanziari, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Note:

Campogalliano, 12/07/2014

Il Responsabile del Settore

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: VARIAZIONE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla proposta n° 63 del 11/07/2014.

ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Per la proposta il parere è: Favorevole

Note:

Il ragioniere capo

BRUNO BERTOLANI

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

GUERZONI PAOLA

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 11/08/2014 al 10/09/2014

Addi _____

N°. _____ Reg. Pubbl.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

-è stata affissa a questo Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

-è divenuta esecutiva il 16/07/2014:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addi _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

Per copia conforme

Il funzionario incaricato

Li,
